



COMUNE DI BARESSA

Provincia di Oristano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

OGGETTO:

NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021/2024. RINNOVO INCARICO ALLA DOTT.SSA MARIA CARLA MANCA.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **giugno**, con inizio alle ore **diciannove** e minuti **venti**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAU Mauro - Sindaco	Sì
2. PISU Mirko - Vice Sindaco	Sì
3. COLLU Stefano - Consigliere	Sì
4. SITZIA Michele - Consigliere	Sì
5. CASTANGIA Carla - Consigliere	Sì
6. MURRONI Simonetta - Consigliere	No
7. PILLONI Gianluca - Consigliere	Sì
8. VINCI Stefano - Consigliere	Sì
9. PUSCEDDU Marco Antonio - Consigliere	Sì
10. CORONA Agostino - Consigliere	Sì
11. CORONA Valeria - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Lorenzo Mascia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAU Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000 (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria degli Enti Locali ed in particolare:

- l'art. 234, comma 1, che prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, che prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore;
- l'art. 234, comma 4, che stabilisce che il nominativo del revisore deve essere comunicato al Tesoriere Comunale entro 20 giorni dalla data di esecutività;
- l'art. 235, comma 1, che stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni, che i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale e che l'incarico decorre dalla data di esecutività della delibera di nomina;
- l'art. 241, comma 1, che prevede che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale;
- l'art. 241, comma 7, che demanda alla deliberazione di nomina la determinazione del compenso spettante al revisore.

CONSIDERATO che il Comune di Baresa, avendo al 31.12.2020 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, deve nominare un solo Revisore dei conti.

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2018 con la quale è stato nominato Revisore dei conti per il triennio 2018/2021 la Dott.ssa Maria Carla Manca, il cui incarico è scaduto il 31/05/2021 ed è prorogato per 45 giorni fino al 15/07/2021, come stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 293/2004 convertito in L. 444/1994 recante "Disciplina della proroga degli organi amministrativi".
- la deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 19/12/2019 di adeguamento compenso del revisore dei conti ai sensi del Decreto Ministeriale del 21/12/2018;

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del Revisore dei conti per il triennio 2021/2024.

VISTI in materia di procedura di nomina del Revisore dei Conti:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, che prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'art. 29, comma 11-bis, del D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012, che ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011;
- il D.M. Interno 15.02.2012 n. 23 recante il "Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario", con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione;
- il D.M. 26.11.2012 di approvazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011;

- il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4.12.2012 – 4^a Serie speciale concorsi, con cui è stata disposta a decorrere dal 10.12.2012, la piena operatività del nuovo sistema e avviate le modalità di nomina dell'organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;
- il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”.

VISTO l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, che ha disciplinato *ex novo* il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna, disponendo che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano individuati con il sistema dell'estrazione pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto dall'assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

VISTO l'elenco regionale revisore enti locali, approvato con determina n. 335/4527 del 03.02.2021 integrato con determinazione n. 485, Prot. n. 3428 del 16/02/2021 avente per oggetto “Aggiornamento elenco regionale revisori legali dei conti degli Enti Locali per l'anno 2021 - L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36 - Deliberazione G.R. n. 14/35 del 23/03/2016.”;

PRESO ATTO pertanto che, dal 30.03.2017, per la nomina dei revisore dei conti degli enti locali si applica la nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

RICHIAMATO il comma 10 dell'art. 36 della Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 “L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.

DATO ATTO che il Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Carla Manca ha sinora svolto l'attività di revisione con diligenza e professionalità elevate prestando collaborazione all'organo politico ed all'ufficio economico-finanziario;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2018, pubblicato in G.U. del 04.01/2019 n. 3 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali;

VERICATO che in base al D.M. 21.12.2018 di cui sopra il compenso annuo lordo spettante al Revisore dei conti è composto da:

- a) un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica stabilita dalla tabella B allegata al D.M. 21.12.2018;
- c) un'ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica stabilita dalla tabella C allegata al D.M. 21.12.2018;
- d) un'ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate al Revisore rispetto a quelle stabilite dall'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso eventuali istituzioni del Comune;
- f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi.



COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano

ACCERTATO che al Revisore dei conti:

- spetta un compenso base di € 3.180,00 stabilito per i Comuni con popolazione rientrante nella fascia da 500 a 999 abitanti di cui alla tabella A allegata al DM 21.12.2018;
- spetta la maggiorazione del 10% in quanto la spesa corrente annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato é superiore alla media nazionale per fascia demografica stabilita dalla tabella B allegata al DM 21.12.2018;
- spetta la maggiorazione del 10%, in quanto la spesa di investimento pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio di previsione approvato é superiore alla media nazionale per fascia demografica stabilita dalla tabella C allegata al DM 21/12/2018;
- non spetta l'ulteriore maggiorazione fino al 20% in quanto non sono attribuite al revisore ulteriori funzioni;
- non spetta l'ulteriore maggiorazione fino al 30% in quanto il Comune non ha istituzioni;
- per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per gli accessi al Comune si ritiene valido il criterio del quinto del prezzo della benzina verde per ogni chilometro e si stima in base all'attività da svolgere presso il Comune una spesa annua di € 75,00.

RITENUTO pertanto di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018, le seguenti componenti del compenso spettante al Revisore dei conti:

a) compenso base annuo lordo tabella A	€ 3.180,00
b) maggiorazione 10% tabella B	€ 318,00
c) maggiorazione 10% tabella C	€ 318,00
d) rimborso spese documentate di viaggio presunta	€ 75,00
e) oneri contributivi 4 % di a+b+c	€ 152,64
f) imposta sul valore aggiunto 22% di a+b+c+d	€ 873,10
g) totale annuo lordo	€ 4.916,74

CONSIDERATO che non sia applicabile oltre il termine del 31.12.2017, anche sul compenso al revisore dei conti, la decurtazione del 10% prevista in generale dall'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che dispone:

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

PRESO ATTO che il capitolo di spesa relativa al Revisore dei conti da imputare al bilancio di previsione 2021/2023 alla codifica 01.01-1 voce 30 capitolo 1010 art. 99 verrà adeguato con successiva variazione di bilancio per gli anni 2021 e seguenti.

EVIDENZIATO che:

- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
- in base all'art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:
 - non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

- non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5000 e i 9999;
- non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti;

VISTO il capo IV, art. 125 del Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 1 del 08/03/2018, modificato con deliberazione del CC n. 18 del 23/07/2020 che dispone: “1. *Al fine di assicurarsi particolari professionalità, il Consiglio comunale può confermare la nomina del revisore estratto dall'elenco regionale in deroga al limite degli incarichi posti dall'art. 238 comma 1 del d.lgs. 267/2000.* 2. *La deliberazione consiliare di nomina dovrà motivare la deroga*”.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 125 del regolamento di contabilità di cui sopra, che la dott.ssa Maria Carla Manca attualmente è titolare di n. 5 incarichi presso altri enti locali con popolazione inferiore a n. 5000;

DATO ATTO che è intenzione di questa amministrazione confermare il rinnovo della nomina di revisore dei conti della dott.ssa Maria Carla Manca al fine di assicurare una continuità del lavoro svolto con diligenza e professionalità nel corso del triennio precedente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 234 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.M. 25/09/1997 n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori degli enti locali”;
- il D.M. 31/10/2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali”;
- il D.M. 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;
- l'art. 36 della L.R. n. 2/2016;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2018, pubblicato in G.U. del 04.01/2019 n. 3 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”;

RITENUTO di dover procedere al rinnovo dell'incarico al Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Baresa per il triennio 2021/2024, secondo quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 36 della Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

ACQUISITO i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio amministrativo-contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Il Sindaco introduce l'argomento riferendo in merito all'esigenza di procedere al rinnovo dell'incarico di Revisore dei conti dell'ente attesa la competenza consiliare in materia. Evidenzia che in questi anni il Revisore ha operato con diligenza e professionalità collaborando con amministratori e dipendenti in maniera proficua. Sottolinea, pertanto, che si è deciso di proporre il rinnovo dell'incarico alla luce della possibilità offerta dalla disciplina vigente e dalle specifiche disposizioni del regolamento comunale di contabilità. Chiede quindi se vi siano interventi.

Il Sindaco, constatato che non vi sono interventi, propone di passare alla votazione che, resa nei modi e forme di legge, ottiene il seguente esito:

Presenti n. 9; Votanti: 9; Favorevoli n. 9;

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI RINNOVARE l'incarico di Revisore dei Conti alla Dott.ssa Maria Carla Manca residente a Gonnoscodina prov. (OR), iscritta nell'elenco regionale al n. 313, per il triennio 2021/2024 decorrente dalla data di esecutività della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che, al momento del rinnovo, il Revisore unico dovrà autocertificare il numero degli incarichi in essere ex art. 238 del D.Lgs n. 267/2000 e la non sussistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dall' art. 236 del medesimo Decreto Legislativo.

DI DARE ATTO:

- che l'ente si avvale dell'art. 125 del regolamento di contabilità vigente in deroga ai limiti degli incarichi di cui all'art. 238 del D.Lgs 267/2000 (non più di quattro comuni con popolazione inferiore e 5000 abitanti);
- che la dott.ssa Maria Carla Manca attualmente è titolare di n. 5 incarichi presso altri enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
- che il rinnovo dell'incarico per il triennio 2021/2024 alla Dott.ssa Maria Carla Manca è finalizzato ad assicurare una continuità del lavoro svolto fino alla data odierna con diligenza e professionalità;

DI DETERMINARE il compenso annuo da corrispondere al Revisore dei Conti nell' importo annuale di € 3.816,00 (oltre all' I.V.A. ed i contributi posti a carico dell'ente ed eventuali spese di viaggio);

DI PRENDERE ATTO che il capitolo di spesa relativa al Revisore dei conti, da imputare al bilancio di previsione 2021/2023 alla codifica 01.01-1 voce 30 capitolo 1010 art. 99, verrà adeguato con successiva variazione di bilancio per gli anni 2021 e seguenti.

DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale il nominativo del revisore cui è affidato l'incarico entro i termini stabiliti dall'art. 234 c. 4^a del D.Lgs. n. 267/2000;

DI COMUNICARE all'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica il nominativo del revisore unico dei conti a cui l'incarico è stato affidato, entro sette giorni dall' adozione del presente atto.

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario gli ulteriori adempimenti in merito all'assunzione dell'impegno di spesa

Con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
CAU Mauro
firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Lorenzo Mascia
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30-giu-2021 al 15-lug-2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Baresa, lì 30-giu-2021

Il Segretario Comunale
Dott. Lorenzo Mascia
firmato digitalmente

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-giu-2021

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Baresa, lì 30-giu-2021

Il Segretario Comunale
Dott. Lorenzo Mascia
firmato digitalmente